#CORONAVIRUS

Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto.

Versione 02 del 14 agosto 2020

FASE 2 - SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ SPORTIVE E SPORT DI CONTATTO.

LINEE GUIDA DELLA REGIONE BASILICATA - TASK-FORCE CORONAVIRUS.







Linee Guida sufle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo avoigimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Disartimento Politiche della Persona Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 3

Indice

rem	lessa	
Obie	ttivo del documento	1
	oo di applicazione ed articolazione delle Linee Guida	
Α.	Misure di carattere generale e relative ai servizi	
	1. Misure organizzative	
	2. Informazione e comunicazione	
	3. Organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi	
	4. Comportamenti all'interno della struttura	
	5. Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti e dei servizi igienici-spogliatoi-docce e loro utilizzo	
	6. Bar e/o banchi di servizio	13
В.	Misure specifiche	20
	Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	
	2. Screening test del personale in accesso	2
	3. Modalità di accesso dei fornitori esterni	2
	4. Riferimenti sulla gestione degli impianti	
Q	Servizio di pronto soccorso	2
	1. Soccorso Balneare	
	Cosa fare per ridurre il rischio di contagio	
	A – Fase di salvataggio (rimozione della vittima dalle condizioni di pericolo)	
	B – Fase di soccorso (ripristino e mantenimento delle condizioni vitali)	
	 Indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedaliero per soccorritori "laic 	
	In conclusione	
	Carl particolari; estruzione delle vie perse da como estranco	21



Lineo Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relacione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020.

Dipartimento Politiche della Persona Task Force negro Connemica.

Pagina 5

Premessa

Le presenti indicazioni si applicano alle attività sportive, e sport di contatto, a livello dilettantistico dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza, ecc.).

Le Linee Guida sono state elaborate in riferimento all'Art. 1 – "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 11 Giugno 2020, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 147, del 11.06.2020:

lettera f): "[...] "l'attività sportiva di base e l'attività motoria sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.1, comma 14 del decreto-legge n.33 del 2020";

e all'Art. 1 – "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", comma 1, lettere g) e h) del D.P.C.M. 7 Agosto 2020, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 198, del 08.08.2020:

- lettera g): "l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020";
- lettera h): "è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nel rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome".

Il presente documento è stato elaborato traendo liberamente informazioni da:

- Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate dall'Ufficio per lo sport della Presidenza dei Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2020.
- Proposte della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra.

Le presenti Linee Guida contengono, in aggiunta alla precedente versione, precisazioni sui comportamenti all'interno della struttura (pag.15) durante l'attività sportiva.

Vigono tutte le norme cogenti in materia, pur non espressamente richiamate all'interno del presente documento.

Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente documento è fornire Linee Guida e Indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali da adottare per contrastare la diffusione del virus SARS CoV-2 nei contesti sportivi, tutelando la salute dei partecipanti, degli operatori e dei collaboratori, coniugando l'esigenza di garantire la sicurezza con la possibilità di partecipare ad attività sportive, preservando le caratteristiche di socialità che le connotano.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Tank Force russyo Coronavirus

Pagina 6

Al presente documento devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità.

Il presente documento ha l'obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all'emergenza.

Le presenti Linee Guida potranno essere aggiornate, integrate o modificate, sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del Governo per la cosiddetta Fase 2, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico - scientifico di livello nazionale o internazionale.

Campo di applicazione ed articolazione delle Linee Guida

Le indicazioni del presente documento si applicano alle attività sportive, e sport di contatto e squadra. Le indicazioni si applicano, inoltre, a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di centri sportivi, comprese le attività fisiche organizzate con modalità "a corsi" che implicano contatto fisico interpersonale.

Al fine di inquadrare meglio anche il campo di applicazione, si forniscono le seguenti definizioni.

Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, ecc.).

Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell'art.90 della Legge n.289/2002 e ss.mm.li. e iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 42/1999 e ss.mm.li.; società di cui alla Legge n.91/1981; gruppi sportivi di cui all'art.6 della Legge n.78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza, ecc.).

Il registro delle presenze è un documento per il rilevamento della presenza di atleti, praticanti e altro personale nei luoghi ove si svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico; vale il registro costituito da moduli giornalieri, con la suddivisione del turni e degli orari - compilato periodicamente dal responsabile del sito sportivo - ovvero altra soluzione anche tecnologica che consenta, per coloro che intenderanno praticare le attività sportive proposte, la possibilità di prenotare l'accesso alle strutture in anticipo attraverso applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, tracciando ingressi e uscite dai luoghi medesimi. Le soluzioni indicate consentiranno di meglio regolamentare l'accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc.) e, più in generale, per contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove svolgendosi attività con impegno fisico e respiratorio elevato, aumentano il rischio di diffusione dei droplets.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurecca di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Task Force noovo Coronaviva.

Pagina 7

A. Misure di carattere generale e relative ai servizi

1. Misure organizzative

Il "sito sportivo" dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti inerenti alla destinazione d'uso dei locali e degli spazi e dovrà garantire (ove possibile) un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita.

L'accesso alle strutture del "sito sportivo" da parte dell'operatore sportivo deve essere consentito solo dai punti di ingresso previsti e tutti i servizi strettamente connessi devono essere ad uso esclusivo dei soli ospiti operatori sportivi.

Il gestore della "sito sportivo" deve riorganizzare e ridefinire il layout complessivo di tutte le aree e servizi che compongono il sito sportivo nell'ottica di prevenire l'affoliamento e garantire, ove possibile, il distanziamento sociale in tutte le attività. Pertanto, tale layout dovrà tenere conto di alcuni criteri quali:

- ingresso e uscita clienti;
- organizzazione dei percorsi, che devono essere studiati per essere quanto più possibile monodirezionali;
- utilizzo e organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi, in modo tale da garantire agevole passaggio e distanziamento fra gli utenti;
- determinazione dell'accoglienza massima del sito sportivo, sulla base del tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
- luoghi classificati e attività sportive;
- accesso e fruizione del servizi igienici, degli spogliatoi, delle docce;
- accesso e fruizione di eventuali servizi di somministrazione cibi e vivande bar;
- accesso dei fornitori separati da quello degli utenti o garantendo appropriate modalità organizzative finalizzate ad evitare ogni interferenza temporale.

Il gestore della "sito sportivo" deve, inoltre, redigere un programma delle attività che consenta un'adeguata pianificazione (es. prenotazione online, suddivisione in gruppi di numero limitato in relazione agli spazi disponibili, evitare sovrapposizioni di orari, ecc.), regolamentando gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e interferenze tra gruppi distinti di fruitori.

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, dal punto di vista organizzativo:

- riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori)
 contemporaneamente presenti: riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli
 richiesti dalla specifica disciplina sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori) in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- regolamentare i flussi e gli spazi di attesa al fine di garantire la distanza di sicurezza;
- consentire l'accesso all'interno del centro sportivo 15 minuti prima dell'orario di prenotazione effettuata, in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni. Si dovranno pianificare orari di ingresso / uscita scaglionati in modo da



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche sella Persona Task Force marze Coronavirus.

Pagina 8

limitare i contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc.);

allo scopo di agevolare il rapido deflusso del centro sportivo e al fine di scongiurare assembramenti, il centro medesimo
dovrà prevedere la presenza di un addetto che provvederà, in modo unitario e contestuale, a fornire informazioni,
assumere documenti e/o quote di pagamento preliminarmente all'avvio della pratica sportiva; sono preferibili
pagamenti online anticipati da operare contestualmente alla prenotazione.

Rispetto a ciascun operatore sportivo (o gruppi), dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici.

Agli accessi e nei luoghi di maggiore affollamento devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) per la pulizia delle mani dei clienti.

Il gestore della "sito sportivo", per ciascun evento, deve provvedere:

- al rilevamento giornaliero della presenza di atieti, praticanti e altro personale nei luoghi ove si svolgono le attività
 sportive, motorie o di esercizio fisico, mediante la compilazione dell'elenco nominativo dei partecipanti, con la
 suddivisione del turni e degli orari, con indicazione dell'area sportiva (qualora il sito sportivo sia multidisciplinare)
 ad essi assegnata (registro delle presenze);
- al registro delle presenze deve essere allegato il layout della struttura e dei percorsi.

Il registro delle presenze giornaliero nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (per atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti e qualunque altro utente), e l'allegato layout, deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni, per ogni eventuale successiva esigenza di igiene e sanità pubblica, e messo all'occorrenza a disposizione delle autorità sanitarie territorialmente competenti.



Uneo Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata

Versione 02 del 14 agosto 2820

Dipartimento Politiche della Porsona

Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 9

2. Informazione e comunicazione

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l'adozione, da parte del gestore della "sito sportivo", di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte all'utenza sulle regole di accesso e comportamento, ma anche ai fornitori e a tutti i gestori di attività complementari che riguardino il sito sportivo.

A tal fine si forniscono informazioni utili sull'agente virale SARS-CoV2, sulle modalità di trasmissione, sui sintomi.

2.1. Caratteristiche dell'agente virale SARS-CoV-2.

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di originale animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell'ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l'uomo. Nel 2002 si è verificata l'epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l'epidemia MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta.

Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L'11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.

2.2. Modalità di trasmissione.

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
- contatti diretti personali per esempio: la stretta di mano, contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 m e di durata almeno di 15 minuti);
- contatto di bocca, naso o occhi con le mani contaminate (non ancora lavate).

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

I cosiddetti "droplets", goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è, in genere, considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l'incidenza di fattori ambientali.

Lo spostamento d'aria causato dall'atleta, e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Successive evidenze sono state registrate in merito alla diffusione anche via aerosol; in ragione di quest'ultima circostanza nel rapporto "Imprese Aperte, Lavoratori Protetti" si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata

Vessione 02 del 14 agosto 2020

Dipartimento Politiche della Persona

Tank Force nuovo Contrastivo

Pagina 10

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. All'inizio della pandemia l'OMS ha considerato non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure siano numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano, in genere, il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.

2.3. Sintomi.

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale e persino la morte. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, rinorrea (naso che cola), cefalea (mal di testa), faringodinia (gola infiammata, sensazione di fastidio e difficoltà a deglutire, arrossamento locale con eventuale ingrossamento delle tonsille), congiuntivite, anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), diarrea, tosse e febbre, sensazione generale di malessere, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Come già specificato, in alcuni casi l'Infezione può essere fatale.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza, saranno necessari esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Particolare attenzione va posta, nella fase attuale della pandemia definita come "Fase 2", ai soggetti paucisintomatici o asintomatici.

2.4. Trattamento.

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per prevenire l'infezione. Terapie specifiche sono in fase di studio.

2.5. Le attività di informazione e comunicazione.

Occorrerà predisporre e fornire una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante le attività, nonché sui comportamenti richiesti. A tal fine, il gestore della "sito sportivo", attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti gli operatori sportivi, i lavoratori e chiunque acceda alle strutture circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e cartellonistica plurilingue e/o comprensibile anche per utenti di altra nazionalità, che illustrino le misure di prevenzione da rispettare.

Inoltre il gestore della "sito sportivo" deve predisporre una adeguata informazione per dipendenti, fornitori e utenti circa la responsabilizzazione delle proprie personali azioni di carattere igienico sanitario, di sicurezza e prevenzione verso se stessi e gli altri, attraverso le modalità che si ritengono più idonee, informando circa le prescrizioni di Legge, consegnando e pubblicizzando nella struttura e/o in tutte quelle aree comuni della stessa e nei luoghi di maggiore affluenza, appositi depliant



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione dei virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 dei 14 agosto 2020 Otpartimento Politiche della Persona Tarik Force nuovo Coronavirus

Pagina 11

e/o cartellonistica in duplice lingua Italiano/inglese che richiamino le regole di comportamento. La modalità di informazione all'interno di ogni singola struttura è libera, purche l'informativa sia completa.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura che di ditte terze, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti Linee Guida.

Dipendenti e fornitori.

Il gestore della "sito sportivo" provvederà a:

- formare ed informare il proprio personale, tramite momenti formativi interni che includano le presenti Linee Guida e le
 eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID19, oltre che sulle specifiche norme igieniche da rispettare, nonché dovrà formare e addestrare il personale all'utilizzo
 di eventuali dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
- informare il proprio personale:
 - sull'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37,5") e/o altri sintomi influenzali
 ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell'ingresso in
 azienda, per i quali l'Autorità di Governo impone di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di
 rimanere al proprio domicilio;
 - sull'obbligo di non poter permanere nella struttura, dandone tempestiva informazione al datore di lavoro, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, ecc.);
 - sull'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti sempre e comunque);
 - sull'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, o la persona da esso delegata, della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, implementando un auto-isolamento preventivo e cautelativo.

Il personale e i fornitori, prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporranno al controllo della temperatura corporea, in modalità compartecipata. Se la stessa risulterà superiore ai 37,5°C, al lavoratore / fornitore non sarà consentito l'accesso.

Utenza e Operatori Sportivi.

Si ritiene che la gestione dell'utenza possa essere affrontata escludendo a priori gestioni di criticità acute, poiché ogni fase di accesso e utilizzo del sito sportivo può essere programmata anticipatamente, anche mediante l'utilizzo di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, con i quali programmare / prenotare l'utilizzo della struttura (arrivo nell'eventuale area parcheggio, accesso alla struttura, accesso agli spogliatoi, accesso all'area nella quale espletare le attività sportive, ecc.). L'implementazione di ogni possibile sistema di sicurezza, pertanto, può essere lasciata al gestore, purché vengano sempre osservate le regole nel seguito indicate.

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di stato febbrile (oltre 37.5°) e/o altri sintomi influenzali ovvero aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti alla data dell'ingresso in azienda, per i quali l'Autorità di Governo impone di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Talia Force manyo Coressavirui.

Pagina 12

- Autocontrollo del distanziamento sociale nelle aree comuni, non inferiore a 1 metro, eccezion fatta per i soggetti conviventi;
- Invito alla frequente disinfezione delle mani attraverso disinfettanti personali e/o forniti o messi a disposizione dal gestore, attraverso punti di approvvigionamento disiocati nella struttura in zone ritenute idonee, sia all'aperto che al chiuso.
- Ulteriori istruzioni in merito al comportamento che il cliente deve tenere secondo le specifiche modalità organizzative della struttura o delle Autorità locali.

L' accesso dell'utenza alla struttura seguirà le prescrizioni e indicazioni nel seguito indicate.

- Dovrà essere misurata la temperatura corporea, anche mediante l'adozione di strumenti termografici (per esempio termocamere capaci di rilevare la temperatura delle persone in transito segnalando, mediante il riconoscimento facciale, le persone che rivelino una temperatura superiore a quella consentita) di facile impiego e non invadenti.
- Garantire, nei limiti del possibile, che le code per l'accesso si svolgano nel rispetto del corretto distanziamento Interpersonale. Il gestore del sito sportivo deve garantire l'ottimizzazione dell'ingresso degli utenti, al fine di evitare la formazione di involontari assembramenti.
- Valutare, laddove la struttura del sito sportivo lo consenta, l'istituzione di percorsi unidirezionali, per garantire un flusso ordinato dell'utenza.

Ulteriori obblighi per fornitori di materie prime o servizi esterni.

Nei confronti di fornitori di materie prime di vario genere o servizi esterni, devono essere implementate specifiche azioni preventive:

- devono essere individuate specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno della azienda;
- Il controllo della temperatura corporea è obbligatorio con le medesime modalità indicate per i lavoratori nel caso in cui debbano lasciare il proprio mezzo;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo degli stessi. Per le necessarie attività di carico e scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di un metro dal personale della struttura, indossando obbligatoriamente la mascherina;
- occorrerà sempre disinfettarsi le mani o indossare i guanti prima dello scambio dei documenti di consegna con il
 personale aziendale. Va privilegiata la modalità informatica per la trasmissione e lo scambio di documentazione.

Inoltre, valgono le prescrizioni nel seguito indicate.

- Il fornitore deve utilizzare idonea mascherina chirurgica.
- Per fornitori / trasportatori e / o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, diversi da quelli
 per l'utenza e il personale, garantendone adeguata pulizia e disinfezione giornaliera, nonché adeguati presidi
 igienizzanti. Ove si determinino situazioni di maggiore utilizzo dei già menzionati servizi, il gestore del sito sportivo
 valuterà l'incremento della frequenza di pulizia e disinfezione.





Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basificata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politicho della Persona Task Force nuovo Corcosvirus

Pagina 13

3. Organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi

3.1. Criteri per la valutazione del rischio e la organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi.

I criteri da utilizzare ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- a) individuazione dei fattori di pericolo associati alla pericolosità del virus;
- b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto (vedasi par.2.2. delle presenti Linee Guida);
- c) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi,
 delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

A seguito di tale valutazione del rischio, il gestore del sito sportivo potrà adottare strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso.

Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out del sito sportivo.

Si precisa che le seguenti misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto non sostituiscono, ma integrano, quelle che il gestore del sito sportivo può e deve effettuare in qualità di Datore di Lavoro o di gestore del sito sportivo, e previste dalle vigenti normative di settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione incendi.

Il gestore del sito sportivo dovrà procedere a riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso al sito sportivo in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

È obbligatorio l'uso della "mascherina" all'arrivo dell'utente al sito sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa.

Come già specificato, ove opportuno, in ragione dei flussi in ingresso e uscita e se possibile in ragione delle condizioni logistiche esistenti, dovranno essere individuati percorsi dedicati differenziati per l'ingresso e l'uscita dalle strutture del sito sportivo da parte degli utenti / operatori sportivi, opportunamente indicati con segnaletica appropriata. Analogamente dovranno essere individuati percorsi monodirezionali per lo spostamento all'interno delle medesime strutture al fine di evitare incroci fra gli utenti. I percorsi devono essere indicati con opportuna segnaletica.

Qualora non esista la possibilità di individuare tali percorsi dovranno essere adottate misure organizzative finalizzate a perseguire il medesimo obiettivo di evitare incroci fra gli utenti che si spostano in versi differenti.

Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C, o in presenza di tosse o difficoltà respiratoria, o altro sintomo manifestamente riconducibile al COVID-19.





Lince Guida sulle misure minime per il contrasto o il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Bosilicata

Versione 02 del 14 agosto 2020

Dipartimento Postiche della Persona

Tauli Ferse muovo Corenavirus

Pagina 14

L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni.

Came altre malattie respiratorie, l'infezione da nuova coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, faringodinia (gola infiammata, sensazione di fastidio e difficoltà a deglutire, arrossamento locale con eventuale ingrassamento delle tonsille), congiuntivite, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

È necessario rendere disponibile, in prossimità dell'ingresso alle strutture del sito sportivo, prodotti igienizzanti per gli utenti, per esempio soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%), prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.

Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile, in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipertimento Politiche della Persona Tanà Force nuovo Contrastresa

Родил 15

4. Comportamenti all'interno della struttura

Il personale addetto al ricevimento e all'eventuale accompagnamento degli utenti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro che limitino il contatto con droplet e aerosol (es. mascherine, schermature e/o visiere) e dovrà fornire agli utenti / operatori sportivi in arrivo tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all'interno del sito sportivo per prevenire i rischi.

- Come già specificato l'utente / operatore sportivo, all'ingresso e all'uscita dal sito sportivo, igienizza le mani e indossa la mascherina, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa.
- L'utente / operatore sportivo cura con attenzione le prassi igieniche individuali (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire / tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani).
- Gli operatori sportivi, quando non impegnati nelle specifiche attività sportive, dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro negli ambienti interni e negli ambienti esterni, e di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
- Gli operatori sportivi, in ambienti interni ed esterni e nei casi di allontanamento dal "luogo/area destinato/a allo svolgimento dell'attività fisica e sportiva", piuttosto che dal campo di gioco, indossano la mascherina e rispettano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro se soggetti non conviventi.
- È vietato condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Dovranno essere disponibili a bordo campo, per giocatori e atleti, fazzoletti monouso, contenitori per lo smaltimento degli stessi (possibilmente dotati di pedale), e dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli
 appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione
 degli utenti sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- È vietato consumare cibo negli spogliatoi.

Si precisa che la deroga all'obbligo del distanziamento interpersonale, senza l'utilizzo della mascherina durante la pratica sportiva, è valido solo per soggetti conviventi e per le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale.

Tale precisazione vale per tutte le attività sportive di contatto la cui pratica porta al persistente annullamento del distanziamento interpersonale (citando - in maniera non esaustiva - danza, balli di coppia, ecc.).

Tutte le prescrizioni previste nelle Linee Guida valgono anche per maestri, istruttori, allenatori e ogni altro soggetto operante all'interno del "sito sportivo" come definito alla pag.6 del presente documento.

5. Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti e dei servizi iglenici-spogliatoi-docce e loro utilizzo

Il gestore del sito sportivo deve garantire la frequente pulizia dell'ambiente all'interno del sito sportivo e la disinfezione periodica degli ambienti chiusi, con particolare riferimento ai locali docce e bagni, anche più volte al giorno (ad esempio tra un



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Tatili Forse nuovo Conomarica.

Pagina 16

turno di accesso e l'altro) e comunque garantire obbligatoriamente la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) secondo le indicazioni nel seguito riportate.

Aree comuni: occorre prevedere la pulizia e disinfezione almeno due volte al giorno.

Servizi igienici (sia per clientela che lavoratori): dei servizi igienici più volte, in relazione all'afflusso dei clienti durante la giornata, e la disinfezione a fine giornata dopo la chiusura e, in ogni caso, almeno con frequenza oraria; ove si determinino situazioni di maggiore utilizzo dei già menzionati servizi, il gestore del sito sportivo valuterà l'incremento della frequenza di pulizia e disinfezione.

All'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia. I cestini portarifiuti devono essere dotati di pedale o fotocellula. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotario senza entrare in contatto con il contenuto.

Ove sia possibile occorre differenziare i servizi igienici per le utenze e per i lavoratori, individuando e segnalando opportunamente gli stessi.

Spogliatoi e docce: il gestore del sito sportivo deve organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare adeguato distanziamento tra i fruitori assicurando una distanza non inferiore ad 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da appositi divisori), anche regolamentando l'accesso agli spazi spogliatoio e/o ai servizi. Per quanto possibile, organizzare l'accesso agli spogliatoi a turno per gruppi omogenei (stessa squadra, gruppo di frequentatori abituali, ecc.).

Oltre alla pulizia giornaliera a fine giornata, deve essere prevista la pulizia e disinfezione di tutte le superfici con la seguente frequenza:

- per gli spogliatoi e docce dedicati al personale: giornaliero e ad ogni cambio di turno;
- per gli spogliatoi / cabine e docce dedicate ai fornitori di servizi all'interno sito sportivo: giornaliero e ad ogni cambio utenza;
- per gli spogliatoi e docce dedicati all'utenza: oraria e/o ad ogni cambio di utenza. Ove si determinino situazioni di maggiore utilizzo dei predetti servizi, il gestore del sito produttivo valuterà l'incremento della frequenza di pulizia e disinfezione.

Armadietti negli spogliatoi: occorre evitare usi promiscui ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare. Occorre garantire la pulizia e disinfezione di tutte le superfici "a contatto" ad ogni cambio di clientela. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di mettere a disposizione degli utenti sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Occorre assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature sportive prima di ogni utilizzo, e comunque ad ogni cambio di turno dell'utenza.

La pulizia regolare e la sanificazione periodica delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus, tenuto conto che:

- le principali pratiche di buona prassi igienica, secondo il sistema di autocontrollo HACCP, rappresentano un valido presidio di prevenzione sulle eventuali contaminazioni dirette e crociate;
- è necessario procedere frequentemente e accuratamente alla pulizia giornaliera e disinfezione periodica delle superfici
 ambientali dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree collettive, con particolare riferimento alle
 parti con cui si viene più frequentemente a contatto;



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione G2 del 14 agosta 2020 Gipartimento Politiche della Persona Tack force nuove Coronavirus

Pagina 17

 per la decontaminazione si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo l'attività di pulizia e, per le superfici che possono essere danneggiate dallo stesso, utilizzare etanolo al 70% (dopo pulizia con un detergente neutro).

Per tale motivo si ribadisce che deve essere assicurata la pulizia e disinfezione dei locali, ambienti, postazioni di lavoro, aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, etc., con una frequenza opportunamente calibrata in relazione all'affoliamento del sito sportivo – in relazione agli specifici spazi per utenti, lavoratori, fornitori – e comunque non inferiore a quella nel seguito indicata, in aggiunta a quelle che dovranno essere garantite quotidianamente alla chiusura della struttura.

La sanificazione è un intervento straordinario la cui necessità deve essere valutata in funzione del rischio.

In via generale è necessario che il gestore del sito sportivo pianifichi il programma di intervento di pulizia che sarà differenziato in base all'utilizzo degli spazi e orientato sulle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate (maniglie, pulsantiere, piani dei tavoli, ecc).

La programmazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione deve essere riportata in documento a disposizione nel sito sportivo e l'attività deve essere documentata.

Per le operazioni di pulizia e sanificazione, dovrà essere redatto, a cura del gestore del sito sportivo, un Registro e/o apposite check-list per fase e/o attività, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo ad esempio la data, gli orari, le pulizie, igienizzazione e sanificazioni, i prodotti utilizzati, il personale che avrà condotto le operazioni, ecc.

Si ribadisce la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione dell'attività di pulizia e disinfezione, la disponibilità in vari punti del sito sportivo di erogatori con soluzione disinfettante per l'igienizzazione delle mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).

Nelle aree di accesso ai servizi igienici, spogliatoi e docce, dovranno essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso delle utenze, mantenendo le distanze di sicurezza, per cui devono essere previste segnaletiche (orizzontali e/o verticali) o barriere di protezione per regolamentare la fila di accesso al servizio e garantire la distanza interpersonale.

Dovranno essere individuati percorsi monodirezionali per lo spostamento verso/da tutti i servizi al fine di evitare incroci fra gli utenti. I percorsi devono essere segnalati con opportuna segnaletica. Qualora non esista la possibilità di individuare tali percorsi dovranno essere adottate misure organizzative finalizzate a perseguire il medesimo obiettivo di evitare incroci fra gli utenti che si spostano in versi differenti.

Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 metro, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.

Occorre posizionare Kit con accessori per autopulizia come nei servizi. Occorre evitare l'utilizzo di spogliatoi per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra diversi utenti.



Lince Guida sulle misure minime par il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Talli Force nacco Coronanzia.

Pagina 18

Bar e/o banchi di servizio

Fermo restando la validità di eventuali indicazioni dettagliate sulle buone prassi igieniche per la preparazione e somministrazione di alimenti nell'attività di bar e ristorazione nonché, per la parte applicabile, le già vigenti "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" (approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l' 11 giugno 2020 e recepite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020), si forniscono le seguenti prescrizioni minime alle quali devono attenersi i gestori dei siti sportivi per le attività di somministrazione cibi e vivande / bar svolte all'interno delle strutture.

La postazione dedicata alia cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi in plexiglass); in alternativa il personale deve indossare la mascherina, la visiera (para-schizzi), o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, e avere a disposizione gel igienizzante per le mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).

La clientela dovrà obbligatoriamente rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Ove possibile, si suggerisce di privilegiare l'allocazione dell'area di somministrazione all'aperto (in locali non chiusi).

Per evitare assembramenti di clienti in prossimità dell'accesso all'area del bar devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative tra cui il contingentamento del numero di persone che possono accedere. Al tal fine dovranno essere affissi appositi cartelli, nonché forme di segnalamento a terra, ecc.

Deve essere previsto, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita, con percorsi non interferenti e che consentano il mantenimento della distanza sociale.

All'accesso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) per la pulizia delle mani dei clienti.

La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti. Per assicurare il distanziamento interpersonale di un metro, davanti al banco deve essere posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale.

Sul banco bar e în altri luoghi accessibili al cliente non potranno essere collocati alimenti sfusi, nemmeno per i cosiddetti aperitivi.

È vietato fornire snack, popcorn, prodotti salati in genere, dolciumi, in modalità sfusa, tali alimenti potranno essere somministrati ai singoli consumatori/clienti, in monoporzione non confezionata, ma servita direttamente.

Non è ammesso l'approvvigionamento self-service da bacheche frigo.

Sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso.

I prodotti da forno, come ad es. paste e pizze non dovranno essere accessibili ai clienti, ma dovranno essere consegnate dal personale che utilizzerà prese, pinze, etc.

Deve essere adottato un modello di servizio che favorisca la riduzione degli spostamenti della clientela all'interno dell'esercizio: è preferibile che il servizio di somministrazione venga erogato dal personale, munito di attrezzatura adeguata, possibilmente con servizio al tavoli, ove presenti.

I tavoli, ove presenti, sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro in ogni direzione, da seduto, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione dei virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipurtimente Politiche della Persona Task Force nuovo Corpusvirus

Pagina 19

Le tovaglie devono essere sostituite ad ogni cambio di ospite. Quando non è previsto l'utilizzo di tovaglie che coprono l'intera superficie del tavolo, il tavolo va pulito e disinfettato dopo ogni servizio.

È obbligatorio l'uso delle mascherine (o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro al sensi del D.gs. n.81/2008) da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani con soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).

Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina (o altro dispositivo in base alla valutazione dei rischi effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008) e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%) prima di ogni servizio al tavolo.

La consumazione a buffet non è consentita.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.



Linee Guida sulle miaure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Opartimento Politiche della Persona Task Forte nuovo Comminica

Pagina 20

B. Misure specifiche

Speciale

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Le prescrizioni e le indicazioni delle presenti Linee Guida non sostituiscono le misure di protezione collettiva e individuale previste, per legge, dal rappresentante legale / gestore della sito sportivo in qualità di Datore di Lavoro, e indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., così come, anche in riferimento a quanto riportato nei precedenti paragrafi, non sostituisce l'eventuale Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), elaborato ai sensi dell'art. 26 del citato Decreto.

Con tale premessa, la tutela della salute dei lavoratori andrà garantita seguendo anche le indicazioni nel seguito riportate.

- Dovrà essere elaborata, dal Datore di Lavoro, la valutazione dei rischi correlati all'attività lavorativa e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 2008 e ss.mm.ii.
- In base alla valutazione dei rischi, effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, lo stesso Datore
 di Lavoro dovrà prevedere le eventuali ulteriori misure di protezione collettiva e individuale e consegnare ai lavoratori
 gli eventuali dispositivi di protezione individuale.
- Nel contesto dell'emergenza sanitaria in atto è prevista la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da particolari condizioni cliniche (immunodepressione, assunzione di terapie salvavita, ecc.).
- In merito all'esecuzione di test sierologici sui lavoratori per la ricerca di una risposta anticorpale al virus è opportuno evidenziare che solo il Medico Competente può disporne l'effettuazione che non può quindi essere imposta dal datore di lavoro nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. L'adesione al percorso di screening da parte dei lavoratori è su base volontaria e si realizza previa informazione e consenso. Il riscontro di anticorpi contro il virus non può essere interpretato come una "patente immunitaria", che possa escludere eventuali infezioni e recidive. I soggetti risultati positivi al test sierologico saranno sospesi dall'attività lavorativa in attesa di effettuare un tampone nasofaringeo per la ricerca del RNA virale.
- In merito al distanziamento interpersonale dei lavoratori, particolare attenzione andrà dedicata agli spazi al chiuso, adottando opportune misure di distanziamento delle postazioni di lavoro e delle attrezzature. Ove non sia possibile intervenire sulla distribuzione degli spazi, si raccomanda, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, che i dipendenti lavorino in gruppi, compartimenti operativi e/o turni di lavoro distinti, al fine di ridurre il più possibile l'interazione tra le varie squadre.
- Il personale addetto alla somministrazione di cibi e vivande dovrà utilizzare mascherine chirurgiche. Si ritiene non
 obbligatorio l'utilizzo di guanti in nitrile nello svolgimento di compiti che esponendo ad elevate temperature,
 determinano la necessità di lavorare a mano nuda. Si raccomanda, pertanto, che il lavoratore provveda a lavarsi le mani
 al termine di ogni fase della lavorazione.
- Il personale a contatto con la clientela è tenuto all'uso della mascherina chirurgica, ove la valutazione dei rischi,
 effettuata da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, non preveda altri dispositivi. L'uso dei guanti non
 è da ritenersi obbligatorio, ma deve essere attuata una scrupolosa igiene delle mani con frequenti lavaggi o con gel
 igienizzante per le mani a base di alcool (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%)



Unee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Task Force nuovo Coronavirus.

Pagina 21

- Il personale addetto alle pulizie deve utilizzare filtranti facciali di tipo FFP2, guanti in nitrile, occhiali/visiere e camici
 monouso, ove la valutazione dei rischi, effettuata da parte dei Datore di Lavoro ai sensi del D.gs. n.81/2008, non preveda
 altri dispositivi. Particolare attenzione dovrà essere posta dagli operatori nelle attività di igienizzazione di spogliatoi,
 docce e servizi igienici.
- Ciascun lavoratore dovrà ricevere adeguata formazione e addestramento per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà
 utilizzarli conformemente alle informazioni, custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi, segnalare
 immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto, deterioramento o inconveniente.
- Si prescrive l'impiego di verbali di consegna e consensi informarti relativi ai DPI, contenenti informazioni circa impiego
 e modalità d'uso.
- L'azienda deve distribuire i dispositivi di protezione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e designare
 preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
 evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,
 di gestione dell'emergenza e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento,
- L'uso dei dispositivi di protezione individuale non costituisce la misura primaria nella lotta alla diffusione del COVID-19, che non può prescindere dal distanziamento sociale e dall'igiene personale ed ambientale, oltre che dalle misure di protezione collettiva applicate dal Datore di Lavoro.
- È consentito l'utilizzo di mascherine personalizzate con colori e loghi aziendali, anche prive del marchio CE, a patto che le stesse siano acquistate da produttori italiani, che abbiano richiesto e ottenuto validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), prodotte nel rispetto delle norme tecniche UNI EN 14683:2019 e, di carattere generale, UNI EN ISO 10993-1:2010. Le modalità d'uso, la possibilità di riutilizzo o lavaggio dei dispositivi devono essere rispettare quanto indicato nelle schede tecniche che il fornitore deve allegare ai dispositivi.
- Le mascherine chirurgiche prodotte con adeguate tecnologie hanno la capacità di assorbire l'umidità dell'aria espirata,
 mantenendo le loro prestazioni per tempi prolungati. L'uso protratto e continuativo delle mascherine nello svolgimento
 di compiti ad elevato impegno fisico potrebbe, però, determinare difficoltà nella respirazione durante l'esecuzione di
 compiti ad elevato impegno fisico. Si raccomanda, pertanto, un aumento della frequenza delle pause nello svolgimento
 dei compiti lavorativi e osservare le eventuali prescrizioni dei Medico Competente.
- L'eventuale utilizzo di visiere da parte del personale non costituisce in alcun modo un'alternativa all'utilizzo della mascherina.
- Per le attività lavorative (non sanitarie) i cui rifiuti sono già assimilati ai rifiuti urbani indifferenziati, i DPI saranno smaltiti
 come tali, all'interno di un doppio sacco opportunamente chiuso ed etichettato, conferito allo smaltimento diretto
 secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.
- I lavoratori sono tenuti al rispetto di tutte le specifiche norme igieniche oltre che all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.
- Si ribadisce la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idro-alcoolica (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).
- Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è
 necessario indossare la mascherina chirurgica, ove la valutazione dei rischi, effettuata da parte del Datore di Lavoro ai
 sensi del D.gs. n.81/2008, non preveda altri dispositivi; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà
 indossare la mascherina chirurgica (o dpi) prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass),
 e ove mancanti è necessario l'utilizzo della visiera (para-schizzi).



Unee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 22

2. Screening test del personale in accesso

Il gestore del sito sportivo deve disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all'interno della azienda, compresi i collaboratori anche occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo e in caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria, o altro sintomo manifestamente riconducibile al COVID-19, non potranno iniziare l'attività lavorativa e dovranno contattare immediatamente le autorità sanitarie.

Si ripropone la tabella successiva.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuova coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, faringadinia (gala infiammata, sensazione di fastidio e difficoltà a deglutire, arrossamento locale con eventuale ingrossamento delle tonsille), congiuntivite, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Il virus SARS CoV- 2 può diffondersi, oltre che per droplet e/o aerosol, attraverso il contatto diretto o una superficie contaminata (come il volante, le maniglie delle porte, apparecchi e telefoni mobili, ecc.) e pertanto l'igiene delle mani e il distanziamento fisico sono di primaria importanza. Inoltre, la sanificazione delle superfici di contatto è fondamentale per evitare le contaminazioni crociate.

Come già specificato...

- ... Qualora sia possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.
- ... Qualora la fornitura sia da effettuarsi all'interno delle strutture del sito sportivo, il fornitore indossa la mascherina chirurgica, effettua l'igienizzazione delle mani con soluzioni idro-alcooliche (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%), indossa guanti monouso e, per le attività di carico e scarico, dovrà attenersi alla rigorosa distanza non inferiore a un metro. Qualora sprovvisto di mascherina e guanti, il fornitore deve rimanere nel proprio mezzo.
- ... Prima che il fornitore acceda alla struttura dovrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea e sarà fatto compilare un modulo di autocertificazione.
- ... È fatto divieto di utilizzare per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno servizi igienici dedicati al personale dipendente e/o alle utenze.
- ... Ove possibile, devono essere individuati percorsi predefiniti per l'accesso dei fornitori, distinti da quelli degli utenti.

 Analogamente dovranno essere predefinite le tempistiche di accesso, in orari antecedenti o posteriori a quello di apertura al pubblico del sito sportivo, al fine di:
- ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno delle strutture sito sportivo;
- evitare assolutamente occasioni di contatto con le utenze;
- evitare assolutamente interferenze con altri fornitori.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasta e il contenimento della diffusione dei virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata

Versione 02 del 14 agosto 2020

Dipartimento Politiche della Persona

Task Force mievo Coronavirus

Pagina 23

Tutti i percorsi individuati devono essere indicati con adeguata segnaletica. Analogamente dovranno essere affisse le fasce orarie di accesso dei fornitori.

Per l'imitare l'accesso dei fornitori e il loro permanere all'interno delle strutture del sito sportivo e in altri spazi di servizio dovrebbero essere privilegiate modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio di documentazione. Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si rispettano le seguenti regole:

- mantenere la distanza di almeno un metro;
- dotarsi di mascherine e guanti per ricevere e firmare la documentazione;
- prevedere accessi contingentati preferendo le modalità su appuntamento;
- disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti, qualora questi ultimi siano chiusi;
- dotare gli uffici/spazi di ricevimento di distributori di soluzione disinfettante e salviette monouso, contenitori per rifiuti con apertura automatica o a pedale.

Nella restituzione di resi è preferibile utilizzare contenitori e imballi monouso. In caso di contenitori riutilizzabili, vanno implementati appositi protocolli per l'igiene e la sanificazione (pulizia e disinfezione).

4. Riferimenti sulla gestione degli impianti

La qualità dell'aria indoor e microclima, anche modulati dalle condizioni stagionali esterne, possono rappresentare fattori chiave nella trasmissione di infezioni.

Una ventilazione adeguata e un regolare ricambio d'aria in ogni ambiente, oltre che per mantenere condizioni di comfort, sono necessari per garantime la salubrità riducendo la concentrazione di particolato e inquinanti di natura biologica. Da ciò deriva l'esigenza di ventilare e arieggiare periodicamente gli ambienti indoor con ventilazione naturale o forzata.

Qualora presenti impianti di ventilazione o climatizzazione che assicurino la movimentazione dell'aria in ambienti indoor risulta fondamentale fornire raccomandazioni operative per la manutenzione appropriata di tali impianti.

Per quanto riguarda le condizioni microclimatiche delle aree al chiuso, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione del locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e di controllo della qualità dell'aria indoor.

Per effetto dei diversi provvedimenti normativi recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si è avuta, inoltre, una sospensione o una drastica riduzione nella frequenza e nella gestione di molti edifici o parti di essi. Pertanto, il loro uso limitato, se non gestito in modo adeguato, può aumentare il rischio di crescita di Legionella negli impianti idrici e nel dispositivi associati. È per questo che occorre gestire correttamente tutti i sistemi impiantistici che potrebbero comportare un rischio di contaminazione da Legionella (ad es. le torri di raffreddamento evaporative, le unità di trattamento aria, ecc.) con particolare riferimento a quelli che saranno riattivati dopo un prolungato periodo di chiusura.

Per quanto attiene agli impianti di ventilazione / climatizzazione, ai sistemi impiantistici, agli impianti idrici e ai dispositivi associati, è opportuno che le ditte di manutenzione degli impianti valutino l'applicazione delle indicazioni fornite nei documenti nel seguito indicati.





Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Task Porce i univo Coronavitut.

Pagina 24

- "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione dei virus SARS-CoV-2". Rapporto ISS COVID-19 - n. 33/2020, Versione del 25 maggio 2020.
- "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri
 edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19". Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020.
 Versione del 3 maggio 2020.

In merito alla gestione del microclima della struttura si raccomanda quanto segue:

- privilegiare la ventilazione ed i ricambi d'aria in modo naturale prima, dopo e, ove possibile, durante la permanenza dell'utenza ovvero riducendo il più possibile l'uso di sistemi aeraulici, atteso che notoriamente rappresentano possibile fonte di proliferazione e veicolazione di carica batterica e/o virale;
- nel caso di utilizzo dell'impianto di condizionamento e climatizzazione potrà essere consentito l'uso di sistemi che non
 prevedano il ricircolo dell'aria; va escluso totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo
 dell'aria;
- sono, quindi, raccomandati dispositivi che utilizzino aria primaria, avendo cura di mantenere costantemente i filtri puliti, efficaci e sanificati;
- nei servizi igienici va mantenuto in funzione continua l'estrattore d'aria;
- la gestione ed il mantenimento in essere dei flussi lamellari d'aria, utilizzati contro l'introduzione degli insetti alati, sono da evitare nel caso di ricambio d'aria con ventilazione naturale, sarà quindi necessario rimediare con sistemi equipollenti.



Linea Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata

Versione 02 del 14 agosto 2020

Dipartimento Politiche della Persona

Task Force nuovo Cereminins

Pagina 25

C) Servizio di pronto soccorso

Si riportano alcune indicazioni in materia di pronto soccorso, elaborate per il soccorso balneare e in piscina, e valevoli, ove applicabili, per le altre attività sportive.

Sarà obbligatoria l'integrazione del kit di emergenza la dotazione (aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente) di:

- una maschera facciale con respiratore da utilizzare, eventualmente, in acqua;
- una visiera, mascherina FPP2/FFP3 (FFP3 obbligatoria in procedure che possono generare droplet e/o aerosol) senza valvola filtro e guanti, da usare per gli interventi su terra ferma;
- c. pallone di rianimazione AMBU;
- d. igienizzante per le mani (con concentrazione alcoolica almeno pari al 70%).

L'attuale fase pandemica ha innalzato il livello di rischio per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplet e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria.

L'OMS definisce la rianimazione cardiopolmonare (ventilazioni e compressioni toraciche) come una procedura da considerare a rischio di produzione di aerosol dalle vie aeree del paziente. Conseguentemente si sono rese necessarie modifiche ad interim dei protocolli di rianimazione (BLS-D) destinati a laici e sanitari.

Nel seguito si riporta un estratto delle "Indicazioni nazionali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso", emanate dall'Ufficio 4 della "Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria" del Ministero della Salute.

Soccorso Balneare

L'annegamento rappresenta ancora oggi una causa importante di mortalità, contando circa 400.000 decessi l'anno in tutto il mondo. L'abbattimento di questo numero implica uno sforzo notevole da parte delle Istituzioni (Ministero della Salute ed esperti del settore), attraverso l'analisi dei fattori di rischio e l'adozione delle più moderne strategie di contrasto, ivi compresa l'attività di prevenzione e di intervento dei Bagnini di Salvataggio. Anche in epoca COVID-19 la possibilità di registrare vittime di annegamento nelle più svariate aree di balneazione rimane evidente. Una analisi puntuale delle modalità di approccio ad una vittima da sommersione, pur salvaguardando le necessarie precauzioni di carattere infettivologico, è quindi importante. Il bagnino di salvataggio (BDS) è definito soccorritore non sanitario di elevata specializzazione per l'ambiente di balneazione. Al BDS spettano i compliti di:

- prevenzione di eventi dannosi, attraverso la conoscenza dei fattori di rischio;
- sorveglianza e vigilanza della utenza balneare in mare, in piscina e lungo il litorale facente parte dell'area di balneazione (spiaggia, bordo-piscina);
- vigilanza ambientale e segnalazione alle autorità competenti;
- salvataggio di potenziali vittime di sommersione



Linee Guida sulle misure misime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata

Versione 02 del 14 agosto 2020

Dipartmente Politiche sicila Persona

Tank Focco narran Coronavirus

Pagina 26

- soccorso di una vittima in stato di necessità (per sommersione, trauma o per altre patologie acute di carattere generale, ad esempio affezioni cardiovascolari acute o altro);
- esecuzione di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) adulto e pediatrico di qualità con ausilio di strumenti avanzati, training specifico ed utilizzo in urgenza di ossigeno normobarico.

Non si deve pertanto confondere la figura del Bagnino di Salvataggio (BDS) con quella del "personale laico" abilitato al BLSD occasionale, in quanto il BDS, pur definito "non sanitario", riceve una formazione professionale specializzata tanto da poter utilizzare presidi, farmaci (l'ossigeno), e le manovre di cui sopra. L'abilitazione all'uso della maschera con pallone auto-espandibile (da tempo prevista dalla normativa) non inficia la qualità delle manovre di salvataggio per quel che riguarda le ventilazioni anche in questa fase emergenziale, ma anzi le migliora; infatti, tale dispositivo (pallone maschera) permette:

- ventilazioni di maggiore qualità;
- adattamento differenziale dei presidi: lattante bambino- adulto;
- assenza di contatto diretto;
- possibilità di essere coadiuvati da "reservoir"(sacchetto collocato sul retro delle maschere dell'ossigeno e dei palloni auto-espandibili, eventualmente associati a filtri HEPA);
- facilità nella somministrazione di ossigeno per un migliore ROSC (ritorno alla circolazione spontanea dopo arresto cardiaco) o la necessaria assistenza respiratoria nel caso della presenza del battito cardiaco ma dell'assenza del respiro.

Tutto ciò, con il contemporaneo utilizzo di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale), pur tenendo presente il rischio intrinseco di contagio scaturito dalle manovre di ventilazione, limita al massimo il rischio di esposizione al contagio. Infatti, la "ventilazione in ossigeno" per una vittima di sommersione, da parte di personale ben addestrato rappresenta una "good practice". Anche nella presente fase pandemica chi ricopre un ruolo che lo obblighi a prestare soccorso (in questo caso il bagnino di salvataggio) dovrebbe avere sempre a disposizione, durante il suo servizio:

- i DPI appropriati compresa una mascherina supplementare per la vittima,
- il sistema pallone-filtro-maschera,
- ove obbligatorio, una fonte di ossigeno con un circuito-maschera per la sua erogazione.

BLSD in occasione di vittima da sommersione-annegamento

Tutte le sigle internazionali del soccorso (ILCOR1, AHA, ERC, ILSF) sono concordi nel ritenere che:

- una vittima da sommersione e in fase di annegamento sia primitivamente un soggetto con insufficienza respiratoria acuta per asfissia meccanica legata alla presenza del liquido inalato nello spazio bronco-alveolare.
- la rianimazione cardiopolmonare per una vittima di sommersione/annegamento deve essere completa (ventilazioni e compressioni) e non può prescindere da una corretta ventilazione con uso di ossigeno¹.

¹ Ciò è sostenuto sia da AHA che da ERC e sattolineato dalla ILSF: "La principale causa di morte per annegamento è il soffocamento (mancanza di ossigeno). La circolazione del sangue povero di ossigeno con la sola compressione toracica non riesce a risolvere il problema di fondo. Una vittima per annegamento richiede ossigeno e la richiede velacemente. Si naterà che l'AHA e il CER raccomandano ciascuno un diverso numero di ventilazioni iniziali nella rianimazione delle vittime a causa dell'annegamento. La nostra raccomandazione è che ci siano almeno due ventilazioni iniziali. Il vantaggio fisiologico di fornire immediatamente ulteriore assigeno alla vittima di un annegamento che respira



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Tauk fosce movo Coronavirus

Pagina 27

Cosa fare per ridurre il rischio di contagio

A - Fase di salvataggio (rimozione della vittima dalle condizioni di pericolo)

Deve essere effettuata con obbligo di "rescue can" o "rescue T-Tube" (che consentono un distanziamento dal pericolante). In alternativa, a giudizio dello stesso BDS, l'uso di pattino o di tavola di salvataggio (surf rescue). È importante che il BDS in occasione di un intervento di salvataggio indossi maschera e boccaglio, a protezione della propria integrità, onde limitare la possibilità di contatto col pericolante e minimizzare la trasmissione di secrezioni respiratorie ipoteticamente veicolanti il virus.

B – Fase di soccorso (ripristino e mantenimento delle condizioni vitali)

Ogni soccorritore deve operare il "miglior soccorso possibile", valutando rapidamente quale decisore esperto la situazione logistica, il tipo di urgenza, i mezzi a disposizione, il supporto del Servizio di Emergenza Territoriale (112).

Il BLSD per le vittime da sommersione deve essere, se possibile, completo (ventilazione + massaggio cardiaco + ossigeno). La ventilazione deve essere effettuata con sistemi e modalità che assicurino un distanziamento e riducano l'eventuale contatto con il paziente. Pertanto, si ritiene necessario raccomandare la ventilazione esterna solo con uso di pallone auto-espansibile (tipo Ambu) ed eventualmente ma solo in casi limite (es. problemi con il pallone-maschera, misura inadeguata della maschera, pazienti pediatrici) utilizzare la pocket-mask provvista di tubo distanziatore (catetere di Mount), quando il soccorritore, consapevolmente, ritenga che il rischio per se sia nettamente inferiore al beneficio per la vittima. Entrambi i dispositivi saranno accoppiati ad una fonte di erogazione di ossigeno normobarico. Questi dispositivi (previsti dalle Ordinanze delle Capitanerie di Porto) fanno parte dell'equipaggiamento messo a disposizione dei BDS.

Sono invece da evitare ventilazioni bocca-bocca o con telino da interposizione. Durante il massaggio cardiaco è opportuno appoggiare sul viso della vittima una mascherina o un telino, onde evitare la possibile fuoriuscita di droplet e/o aerosol. Qualora durante il massaggio dovesse evidenziarsi un episodio di vomito la mascherina va prontamente rimossa.

In caso di utilizzo del pallone-filtro-maschera (tipo Ambu), si raccomanda ove possibile di utilizzare la tecnica a due soccorritori per una migliore aderenza ed efficacia della ventilazione con conseguente minore esposizione a droplet ed aerosol. Poiché la ventilazione bocca-bocca o bocca-naso, così come quella con barriere facciali aumentano l'esposizione potenziale al contagio virale, si raccomanda di non utilizzarle. È importante che, dopo ogni soccorso, il BDS informi le Autorità Sanitarie della potenziale esposizione al COVID-19, preparandosi ad auto-isolarsi.

Indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedaliero per soccorritori "laici"

Vista la condizione di emergenza sanitaria da Covid-19 risulta fondamentale eseguire le manovre di Primo Soccorso in sicurezza, trattando chi necessita di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) sempre come potenzialmente infetto.

spontaneamente o che richiede la RCP è evidente, e sostiene che, se possibile, l'assigeno dovrebbe essere usato in tutte le vittime di annegamento."

AHA 2020: "In malti casi la RCP esclusiva (senza ventilazioni) ha dimostrato di essere efficace quanto la RCP convenzionale (con ventilazioni). Se hai completato il training RCP e ti senti a tua aglo nel faria (con le dovute precauzioni del caso), dovresti anche effettuare le ventilazioni. Complessivamente, le compressioni con le ventilazioni, sono la RCP più efficace nell'alutare a salvare vite umane, specialmente nei bambini/neonati, e nelle persone il cui cuore si è fermato a causa di overdose, annegamento e altri problemi respiratori".



Linee Guida suffe misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Polische della Persona Tash force puopo Cordinario.

Pagina 28

Nelle persone con quadro confermato o sospetto di COVID-19 si mantiene la sequenza della rianimazione cardiopolmonare standard con alcune raccomandazioni, rispettando le indicazioni di tutte le sigle internazionali del soccorso (ILCOR, AHA, ERC, ILSF), che hanno pubblicato raccomandazioni ad interim sui contenuti in risposta alla pandemia COVID-19(1,2,3,4). In risposta alla pandemia COVID-19, ILCOR ha intrapreso una revisione sistematica delle prove che esaminano il rischio per i soccorritori di pazienti in arresto cardiaco (pubblicata il 30 marzo 2020 in fase di revisione continua). Di seguito i principali punti di questa revisione pubblicata da ILCOR1:

- le compressioni toraciche e la rianimazione cardiopolmonare possono generare aerosol;
- durante l'attuale pandemia di COVID-19, i soccorritori laici (non è quindi il caso dei Bagnini di salvataggio per quanto
 già esplicato precedentemente) eseguiranno la rianimazione con le sole compressioni toraciche e con i defibrillatori di
 accesso pubblico (PAD)²;
- durante l'attuale pandemia di COVID-19, i soccorritori laici che siano disposti, addestrati ed in grado di farlo, possano rendersi disponibili ad eseguire le ventifazioni di soccorso nei bambini, in aggiunta alle compressioni toraciche;
- durante l'attuale pandemia di COVID-19, gli operatori sanitari (ma ragionevolmente applicabile anche ai soccorritori
 "laici"), in caso di rianimazione, devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale adatti ad evitare l'esposizione
 ad aerosol generati dalle procedure;
- è infine ragionevole per gli operatori sanitari (ma ragionevolmente applicabile anche ai soccorritori "laici") considerare di erogare la defibrillazione prima di indossare i DPI in quelle situazioni nelle quali il soccorritore valuti che i benefici possano superare i rischi.

La cosiddetta "Hands-only CPR" ha favorito l'incremento del numero dei soccorsi e ha permesso di verificare che (nel caso dell'adulto, nel bambini la situazione è differente) il massaggio cardiaco esclusivo (ovvero senza ventilazioni) riesce comunque a creare una perfusione cerebrale di qualità sufficiente per due motivi:

- a. le compressioni generano un circolo tale da ossigenare Il cervello grazie all'l'ossigeno residuo legato al sangue, e quindi anche in caso di ostruzione totale delle vie aeree (arresto cardiaco per soffocamento per esempio), dove si ritiene che le vie aeree ostruite non facciano passare l'aria ventilata, si ottiene un ragionevole supporto di ossigeno cerebrale dato dall'ossigeno residuo;
- le sole compressioni toraciche generano una sorta di ventilazione passiva legata alla meccanica stessa di compressioni e rilasciamento permettendo in qualche modo un ingresso di aria nel polmoni.

Ovviamente resta inteso che le 30 compressioni alternate alle 2 ventilazioni da erogare in sicurezza per il soccorritore laico, restano comunque la miglior terapia confermata da evidenze scientifiche.

Un capitolo a parte è il soccorso per vittime in età pediatrica: le raccomandazioni ILCOR hanno evidenziato come nelle manovre per contrastare l'arresto pediatrico (lattante e bambino) la ventilazione rappresenti una discriminante importante. Infatti, la letteratura scientifica internazionale (15, 16, 17) ha evidenziato che i bambini che NON hanno ricevuto tale tipo di soccorso con ventilazioni, hanno avuto un ROSC o una ripresa da arresto respiratorio peggiore, soprattutto per gli arresti cardiaci di causa non cardiaca (che sono prevalenti nella popolazione pediatrica).

La normativa abilita la popolazione (ovvero il personale laico, non sanitario) a praticare il massaggio cardiaco, le manovre di RCP e ad utilizzare il defibrillatore automatico esterno (DAE, strumento indispensabile per ristabilire la normale attività elettrica quando l'arresto cardiaco è causato o complicato da aritmie gravi come la fibrillazione ventricolare o la tachicardia ventricolare

A seguito del mancato e tempestivo intervento di soccorso e RCP da parte di astanti occasionali per timore delle ventilazioni bocca a bocca si sono registrati molti decessi e morbilità invalidanti. Per tale mativo già da tempo negli Stati Uniti ed in molti paesi del mondo sono stati adottati protocolli diversi che consigliano le sole compressioni torociche in caso di soccorso laico extra ospedaliero da porte di cittadini privi di mezzi borriera sufficienti ad assicurare la pratezione individuale.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basificata Versione 02 del 14 agosto 2020. Dipartimento Politiche della Persona Tack Force muovo Corpusalirus

Pagina 29

senza polso) tramite un corso denominato BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation); solo chi è in possesso del brevetto può usare autonomamente il DAE ed effettuare le manovre in modo corretto in quanto certificato dal corso, con rinnovo ogni 24 mesi per mantenere attivo il certificato.

Il corso BLSD è per legge esclusivo appannaggio dei 118 regionali che possono avvalersi anche di Centri di Formazione accreditati i quali hanno la possibilità di rilasciare il brevetto-certificato BLS-D / PBLS-D (adulto e pediatrico) in modo tale da saper agire ed esser istruiti nel migliore dei modi.

Proprio per garantire la qualità della formazione la raccomandazione è di rivolgersi ad un centro accreditato, reperibile tramite il portale del 118 della propria regione di appartenenza.

Un'importante modifica al protocollo è data dalla T-CPR (Telephone-Cardio-Pulmonary Resuscitation), che è la rianimazione più diffusa negli USA e che anche in Italia è prevista dalla legge: nel caso in cui ci si trovi dinnanzi ad una persona priva di coscienza, senza respiro e segni di circolo (che possono esser riassunti con la parola MOTORE: Movimento - TOsse - REspiro) chiamando il numero unico di Emergenza 112 o il 118, e chiedendo aluto, si viene GUIDATI alla RCP e autorizzati al massaggio cardiaco ed all'uso del DAE se disponibile, con manleva legale in caso di eventuali danni. Il fatto di essere "guidati" da un operatore specializzato (di solito un infermiere specializzato) protegge sia la vittima che il soccorritore da errori e danni e migliora l'efficacia delle manovre. Negli USA questa è la RCP più diffusa, e molte vite sono state salvate anche in Italia negli ultimi anni grazie a questa modalità.

In considerazione di quanto fin qui premesso, si consiglia:

- per il soccorritore laico (sia occasionale che certificato) di evitare di avvicinarsi al viso della vittima per stabilire la
 presenza del respiro (abolizione quindi delle "manovre GAS" cioè "Guardo Ascolto e Sento", precedentemente
 consigliate per la valutazione del respiro, e ad oggi eliminate a causa della potenziale esposizione diretta al virus, e
 quindi di procedere con la RCP mediante le sole compressioni toraciche con il consiglio di coprire bocca e naso della
 vittima con mascherina o appoggiando un indumento per limitare la diffusione dell'aerosol;
- di avvalersi di un corso BLSD presso il 118 o un centro accreditato (verificandolo sul portale ufficiale) con il dovuto rinnovo certificativo ogni 24 mesi, come previsto dalla normativa vigente;
- di scaricare l'app "SALVAUNAVITA" (https://www.appsalvaunavita.it come intervenire aspettando i soccorsi):
 un'applicazione promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei
 Medici e le società scientifiche SIMEU e SIMEUP. Si tratta di un progetto che aiuta le persone ad affrontare in modo
 corretto un'emergenza sanitaria di primo soccorso, dove è possibile consultare la sezione "Pronto Soccorso" con le
 schede emergenze per adulto e bambino, e la sezione Video-gallery per imparare le principali manovre, ed evitando
 errori, in attesa dei soccorsi avanzati.

In conclusione

Per il soccorritore laico (sia formato che occasionale) è raccomandato in questo periodo pandemico:

- verifica dello stato di coscienza e respiro senza avvicinarsi al volto della vittima;
- allerta precoce del sistema di emergenza (112/118);
- esecuzione delle sole compressioni toraciche (adeguata profondità e frequenza permettendo la ri-espansione del torace dopo ogni compressione) senza la ventilazione, coprendo naso e bocca della vittima con una mascherina o un indumento;
- in caso di soccorritore occasionale seguire le indicazioni dell'operatore 112/118 (T-RCP);





Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportire e sport di contatto in Basilicata Versione 02 del 14 agosto 2020 Dipartimento Politiche della Persona Task Form nuovo Coronavirus.

Рафіта 30

- se disponibile far reperire un DAE ed utilizzarlo come indicato durante il corso o farsi guidare dall'operatore 112/118 nell'utilizzo;
- nel caso di paziente pediatrico consigliare la possibilità da parte del personale laico addestrato ed in grado di farlo, di rendersi disponibili ad eseguire di eseguire le manovre RCP complete di ventilazioni;
- seguire corsi BLS-D certificati dal sistema 118 (inclusi i centri accreditati al 118 regionale), unici validi per legge;
- il soccorritore sanitario in caso di mancanza di adeguati DPI o di materiale adeguato (es: pallone-maschera, ossigeno, farmaci...) seguirà le presenti indicazioni per "laici".

Casi particolari: ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

A prescindere dal presunto stato COVID-19, restano valide le attuali linee guida sulla gestione dell'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Spesso i soccorritori prestano già cure abituali o sono familiari conviventi, perciò avranno solo un limitato rischio aggiuntivo. Nei casi in cui la tosse è considerata ancora efficace, gli astanti o i soccorritori dovranno incentivaria, pur mantenendo una distanza adeguata. Non bisogna applicare la mascherina chirurgica in questa fase.

Si prosegue quindi con le abituali manovre di disostruzione come previsto dalle linee guida sia per adulti che per bambini o lattanti.





www.regione.basilicata.it



ORDINANZA N. 32 DEL 14 AGOSTO 2020

(articolo 2, comma 3)

Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (art. 9 del DPCM 7 agosto 2020)

Allegato 15

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico locale (art. 9 del DPCM 7 agosto 2020)

Allegato 16

Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (DPCM 7 agosto 2020)

(articolo 3, comma 2)

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero (art. 4 e ss. del DPCM 7 agosto 2020)



Serie generale - n. 198

Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AlCAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prévédere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

ALLEGATO

SETTORE AEREO

- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota
 informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di
 consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con
 il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo
 di mascherine e guanti.
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
 soluzioni organizzative in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta
 circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque
 necessario l'uso delle mascherine.
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

8-8-2020

Serie generale - n. 198

SETTORE FERROVIARIO

- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
 - o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
 - o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
 - o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
 - o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
 - o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.
- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo.
- L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

- Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
- Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
- Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
- L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

105

giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

- Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
 - per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
 - per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
 - per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
 - per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;
 - per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
 - per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio.
- Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.
- le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
- considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure
 professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto,
 le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono
 sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di
 security.
- Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.
- Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

Servizi di trasporto non di linea

 Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

8-8-2020

Allegato 15

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici sono, altresi, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria e il lockdown.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID 19

Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

 La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

- Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
- All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni
 ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, è obbligatorio indossare una
 mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca.
- E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.
- Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
- Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
- Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi
 al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa
 utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei
 luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto
 medesimo.
- Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle
 principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affoliamenti e ogni
 possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un
 metro.
- Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
- Sui mezzi di trasporto è opportuno, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
- Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto: (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune)
- Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo
 adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione, di separazioni removibili in materiale
 idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza,
 prevedendo, comunque, la periodica sanificazione
- Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.

b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.
- Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.
- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti.
- Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
- Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.

ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO

SETTORE AEREO

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

- gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel caso in cui:
 - l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonché in caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
 - sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
 - siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
 - sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con

- persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi;
- sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore ed all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile;
- siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile.
 I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano
 l'imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappellicre,
 mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati
 a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare
 assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione.
 (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell'imbarco e della discesa, in modo
 da evitare contatti in prossimità delle cappelliere);
- gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere.
- Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti, garantendo il più possibile l'areazione naturale del mezzo.
- Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna.
- Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi
 predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito
 degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione
 di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a
 mantenere il distanziamento fisico;
- i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica, che andrà sostituita ogni quattro ore in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro;
- attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;
- introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da
 determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di
 massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura all'ingresso dei filtri di
 sicurezza o al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti
 gli aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Serie generale - n. 198

Trasporto marittimo di passeggeri

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione delle sotto elencate misure:

- evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunità, per la
 protezione del naso e della bocca. Vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche
 mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei
 locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
- l'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.);
- le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display;
 - per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
 - per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
 - per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
 - per il TPL marittimo è necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste le stesse possibilità di indici di riempimento con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale.

Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri

Negli ambiti portuali è richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:

Serie generale - p. 198

- Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da covid-19;
- Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di:
 - a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, può costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche la disponibilità di immagini "QR Code" associati a tali informazioni che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo simile;
 - b) promuovere la più ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto;
 - c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e l'uscita;
 - d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro tra le persone;
 - e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
 - f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;
 - g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi
 pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che
 delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e
 MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta
 al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal
 medesimo protocollo condiviso;
- i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca;
- la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:
 - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile;
 - vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale,
 anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;

- nei vaporetti la separazione dei flussi sar\(\text{a}\) attuata secondo le specificit\(\text{a}\) delle unit\(\text{d}\) inavigazione lagunari, costiere e lacuali;
- sugli autobus e sui tram va garantito un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;

E' consentita la deroga al rispetto della distanza di un metro e di garantire quindi un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi; tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi purché sia privilegiato l'allineamento verticale dei passeggeri; è possibile l'utilizzazione in verticale delle sedute senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia e l'affiancamento tra due persone. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di area naturale. Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in affiancamento orizzontale occorre comunque garantire l'alternanza dei posti, salvo l'utilizzo di separatori già esistenti e/o rimovibili.

Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto compatibili, per le metropolitane.

- nelle stazioni della metropolitana:
 - prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi:
 - predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
 - prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
- applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
- sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
- adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
- per il TPL lagunare l'attività di controlleria potrà essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.

GAZZETTA UPPICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE, FUNICOLARI E SEGGIOVIE)

Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie, funicolari e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:

A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:

- obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- disinfezione sistematica dei mezzi.

Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:

- limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento di un metro.
 Sono esclusi dalla predetta limitazione i nuclei familiari viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;
- distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi;
- areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.

E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purché sia misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole, purchè la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque evitando affollamenti all'interno del mezzo.

Nelle stazioni:

- Disposizione di tutti i percorsi nonché delle file d'attesa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di Imetro tra le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unità abitativa nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto:(si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune)
 - disinfezione sistematica delle stazioni;
 - installazione di dispenser di facile accessibilità per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

SETTORE FERROVIARIO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
 - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;

- notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

Nelle principali stazioni:

- gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- garanzia della massima accessibilità alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso;
- interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- uso di mascherina, anche di comunità, per la protezione del naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
- installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
- annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
- limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
- ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea;
- nelle attività commerciali;
 - contingentamento delle presenze;
 - mantenimento delle distanze interpersonali;
 - separazione dei flussi di entrata/uscita;
 - utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
 - regolamentazione delle code di attesa;
 - acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.

A bordo treno:

- distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
- posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove ciò sia possibile;
- eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- sanificazione sistematica dei treni;
- potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;

- individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
- i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca.
- Sono attuabili le stesse misure di deroga previste per il trasporto pubblico locale circa la
 previsione degli indici di riempimento purché sia previsto un corretto utilizzo in verticale delle
 sedute non adiacenti e siano accuratamente evitati gli assembramenti nei vestiboli.

Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):

- distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;
- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus SARS-COV-2;
- è possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio è assicurato con la consegna "al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti;
- previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocità di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sarà consentita la salita a bordo treno.

E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui:

- · siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;
- l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano nella condizione di congiunti e/o conviventi nella stessa unità abitativa;
- sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
- siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potrà essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
- deve essere sempre esclusa la possibilità di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilità del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovrà essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta, comunque, ferma la possibilità di derogare a tale regola qualora i passeggeri siano conviventi nella stessa unità abitativa;
- l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della

- temperatura in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
 - di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
 - di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
 - l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione dei servizi ferroviari utilizzati;
- sussista l'obbligo di limitare al massimo, se non strettamente necessari, gli spostamenti e i
 movimenti nell'ambito del treno.

Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potrà essere aumentata la capacità di riempimento con deroga al distanziamento di un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.

L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

ALTRI SERVIZI

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.

Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell'aria etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:

Serio generale - n. 198

- siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;
- l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e svolgono vita sociale in comune)
 - deve essere sempre esclusa la possibilità di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilità del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovrà essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta, comunque, ferma la possibilità di derogare a tale regola nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;
 - sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
 - non sia consentito viaggiare in piedi;
 - per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di una mascherina di comunità per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
 - ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
 - di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
 - (ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
 - l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;
- Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all'interno del mezzo stesso.

Allegato 16 Linee guida per il trasporto scolastico dedicato

Per il nuovo anno scolastico sarà necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

Pertanto ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:

- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola
 gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto
 contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la
 salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.
- Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
- E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
- E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
- La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e
 avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
 passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;
- L'alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della

bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità presenti.

- La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro all'interno dei mezzi, limitando così la capienza massima. Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa.
- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è:
 - l'assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
 - non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilità.

2) Deroghe al distanziamento interpersonale di un metro per il Trasporto dedicato

Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonchè la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid-19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente:

- a) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso in cui sia possibile l'allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia, fatte salve le deroghe di cui ai punti b) e c);
- b) è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia

8-8-2020 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 198

superiore ai 15 minuti. Pertanto dovrà essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacità di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.

 c) è consentita la deroga rispetto alla distanza di un metro nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa.

3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio

- Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto.
- Per gli alunni in difficoltà come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilità o che manifestino necessità di prossimità, sarà possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 198

8-8-2020

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco

Elenco C

Bulgaria, Romania

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia

20A04399